

N. _____ SENT.
N. _____ CRON.
N. _____ P.G.A.G.
N. _____ REP.

N. _____ Sent. N. _____ Cron.
N. _____ Rep. N. _____

ESENTE DA DIRITTI
E REGISTRAZIONE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di _____ ha pronunciato la
seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta sul ruolo affari contenziosi sotto il n. _____
dell'anno 2017, promossa

da

- _____

attore

contro

- Vodafone Italia s.p.a., già Vodafone Omnitel BV, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.

_____ in virtù di mandato in atti

convenuta

Svolgimento del processo

_____ conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace

di la Vodafone Italia s.p.a.

L'a _____ di
reg _____ nel
pro _____ lice
del _____

Lo
dell'
L'ist
solle
esito

nto
ere
za

Conseguentemente, l'istante chiedeva che la convenuta venisse
condanna al rimborso della cifra di €. 208,75 oltre interessi ed alla
rifusione delle spese di lite.

La convenuta si costituiva eccependo l'infondatezza della domanda per
man

La s
liqui
com
corre
e col

o di
il
da
ese

Precisate le conclusioni come da atti e depositate note, l'attore chiedeva
la condanna della convenuta per lite temeraria.

Quindi, la causa veniva riservata per la decisione.

Motivi della decisione

La domanda dell'attore deve essere accolta nei termini seguenti .

L'at
di s
ine
10.
dife
rich
ma
per
Si
ver
par

ne
ate
ata
uo
la
in
ne
al
da

Inoltre, deve rilevarsi che l'attore ha atteso più de dieci giorni fissati nella
missiva del 10/11.11.2017 per intentare l'azione giudiziaria.

Infatti, l'atto è stato presentato per la notifica il 5.12.2016.



Ne consegue che l'eccezione formulata dalla convenuta non ha fondamento.

Non vi sono, altresì, motivi per accogliere la richiesta di lite temeraria formulata dall'attore.

Infatti, *"ai fini della condanna per responsabilità aggravata, ai sensi dell'articolo 96 del Cpc, devono sussistere tre presupposti, ovvero un esito processuale di soccombenza totale, l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave e, infine, l'elemento oggettivo del danno subito dalla controparte che sia conseguenza diretta e immediata del comportamento doloso o colposo. Colui che richiede tale risarcimento deve dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte. Ne deriva che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti a identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario."* (Tribunale Larino, sez. II, 26/04/2017, n. 236).

Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

Il Giudice di Pace di _____ in persona dell'Avv. _____ definitivamente pronunciando sulla domanda proposta _____

_____ e confronti di Vodafone Italia s.p.a., così decide:

- accoglie la domanda e per l'effetto condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare la somma di €. 208,75 in favore di parte attrice oltre interessi a fare data dalla domanda;
- rigetta la richiesta di condanna della convenuta per lite temeraria;
- condanna la convenuta a versare le spese e competenze di giudizio di parte attrice che liquida complessivamente in €. 379,60 di cui €. 49,60 per anticipazioni ed €. 330,00 per competenze oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.

Manda alla Cancelleria per le dovute comunicazioni.

l, 17.07.2019



Giudice di Pace

Depositato in Cancelleria

18 LUG. 2019

Il Cancelliere

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Vincenzo Ladisa